VERBALE DI ACCORDO 30-10-2026

PER LA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

della Sorveglianza Antincendio nell'ambito civile e terrestre

Il giorno 30 Ottobre 2026, presso la sede di ANISA, si sono incontrati ANISA rappresentata dal presidente Luca MAZZEO, dalla dott.ssa Chiara BENVENUTO e dagli avv.ti Daniele COMPAGNONE e Nicola GALLUZZI, , ANGAF rappresentata dal presidente Davide GAGGERO e le segreterie generali e nazionali delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL rappresentata da Stefano MALORGIO, Eugenio STANZIALE e Natale COLOMBO, FIT-CISL rappresentata da Monica MASCIA, Vincenzo Fausto PAGNOTTA e ANTONINO NAPOLI, UILTRASPORTI rappresentata da Marco VERZARI, Roberto GULLI e GUIDO MAZZONI.

In armonia con le intese interconfederali ed intercategoriali e ferme restando titolarità e prerogative in capo alle Organizzazioni Sindacali e Datoriali stipulanti, i contraenti hanno proceduto alla stipula del CCNL Unico della Sorveglianza Antincendio nell'ambito civile e terrestre, con decorrenza 1 Gennaio 2027 e scadenza 31 Dicembre 2029.

Il suddetto contratto si intende tacitamente prorogato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle Parti almeno sei mesi prima della scadenza ed in ogni caso resterà in vigore fino a quando non sarà sostituito da successivi accordi dello stesso livello.

Al minimo tabellare retributivo riferito al livello F, con decorrenza dal 1 Gennaio 2027, di €1.222,30 riparametrato sugli altri livelli contrattuali secondo le tabelle che seguono, si aggiungono due tranche, la prima di €80,00 con decorrenza dal mese di febbraio 2028, la seconda di €145,00 con decorrenza dal mese di febbraio 2029.

All'interno del minimo contrattuale, le Parti concordano di istituire un elemento distintivo della retribuzione (EDR) pari a 10 euro al mese sul livello F per 14 mensilità. L'importo non è aggiuntivo rispetto ai minimi tabellari. L'EDR è escluso dalle basi di computo delle voci straordinario, delle maggiorazioni, di tutte le retribuzioni dirette e differite, comprensivo di TFR.

| Livello | 01/01/2027 | 01/02/2028 | 01/02/2029 |
|---|---|---|---|
| G | 1.147,00 | 1.219,00 | 1.349,50 |
| **F** | **1.222,30** | **1.302,30** | **1.447,30** |
| E | 1.293,10 | 1.377,10 | 1.529,35 |
| D | 1.391,40 | 1.479,40 | 1.638,90 |
| C | 1.501,10 | 1.593,10 | 1.759,85 |
| B | 1.738,50 | 1.835,30 | 2.010,75 |
| A | 1.955,90 | 2.057,50 | 2.241,65 |

| Livello | aumento 01/02/2028 | aumento 01/02/2029 |
|---|---|---|
| G | 72,00 | 130,50 |
| **F** | **80,00** | **145,00** |
| E | 84,00 | 152,25 |
| D | 88,00 | 159,50 |
| C | 92,00 | 166,75 |
| B | 96,80 | 175,45 |
| A | 101,60 | 184,15 |

Dal 1 Gennaio 2027 saranno riconosciute le seguenti maggiorazioni economiche intendendosi per lavoro ordinario diurno quello ricadente tra le ore 06 e le ore 22, per lavoro notturno quello ricadente tra le ore 22 e le ore 06:

| Prestazione | Maggiorazione |
|---|---|
| Lavoro ordinario diurno in turnazione Solo lavoratori turnisti | 10% |
| Lavoro ordinario notturno Solo lavoratori turnisti | 15% |
| Lavoro festivo diurno | 25% |
| Lavoro festivo notturno | 30% |
| Lavoro straordinario diurno | 20% |
| Lavoro straordinario notturno | 25% |
| Lavoro straordinario festivo diurno | 35% |
| Lavoro straordinario festivo notturno | 40% |

Con pari decorrenza, 1 Gennaio 2027, saranno riconosciute 32 ore annue retribuite per ex festività e sarà riconosciuto uno scatto di anzianità ogni due anni, fino a un massimo di dieci scatti con gli importi che seguono:

| Livello | Importo per scatto in euro |
|---|---|
| G | 10,00 |
| F | 15,00 |
| E | 16,00 |
| D | 18,00 |
| C | 21,00 |
| B | 25,00 |
| A | 27,00 |

Sulla previdenza complementare che decorrerà dal 1 Gennaio 2027, le Parti concordano di avvalersi del Fondo Priamo e stipuleranno specifico Verbale attuativo nel rispetto del comma 10 art. 8 del DLGS 252/2005.

Le Parti concordano che dal 1 Febbraio 2029:

- Sarà riconosciuto ad ogni lavoratore, per prestazioni non inferiori alle 6 ore, un Ticket Restaurant con valore di €5;
- sarà istituito un innovativo sistema di assistenza sanitaria integrativa da riconoscere, secondo le modalità da definire, alla generalità dei lavoratori a cui si applica il presente CCNL, finanziandolo con una cifra mensile o annuale che sarà assicurata dalle singole aziende per ciascun lavoratore.

A tale scopo, sarà istituito un tavolo tecnico, composto dalle Parti firmatarie del presente accordo di stipula con l'obiettivo di definire le caratteristiche dello strumento e le modalità di accesso dei famigliari dei lavoratori dipendenti.

Dove non diversamente specificato, tutti gli importi menzionati nel presente accordo e nei relativi allegati sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.

In applicazione dei vigenti accordi interconfederali, le Parti, inoltre, confermano che:

- il "trattamento economico minimo (TEM)" sarà costituito dal minimo contrattuale;
- il "trattamento economico complessivo (TEC)" sarà costituito, dal "trattamento economico minimo (TEM)" e da tutti gli istituti economici espressamente previsti.

Entro il prossimo 9 novembre 2026 ANISA procederà alla disdetta del CCNL Confsal.

Le Parti subordinano la validità del presente accordo all'approvazione dei reciproci organismi deliberativi che avverrà entro e non oltre il prossimo 15.12.2026.

Con riserva di attuazione di quanto concordato nel protocollo del 9 gennaio 2026.

I contraenti individuano in ANISA/ED ANGAF la Parte stipulante incaricata della trasmissione al CNEL del presente accordo ~~di rinnovo~~ e del testo coordinato del CCNL che sarà elaborato a seguito della stesura definitiva.

ANISA

ANGAF

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI